

Proposta di legge
Legge di stabilità per l'anno 2021

Relazione illustrativa

Artt. 1-2: Gli articoli 1 e 2 prevedono modifiche alla l.r. 68/2011 in materia di contributi in favore di enti locali. L'articolo 1 prevede un gruppo di norme che modifica, semplificandola, la disciplina dei contributi ai piccoli comuni per investimenti di cui all'articolo 82 bis della l.r. 68/2011: estensione delle spese ammissibili a tutte le voci del quadro economico che prevedono la stipula di contratti (commi 1 e 4); soppressione dell'obbligo di cofinanziamento per gli interventi sulle strade comunali (commi 2 e 5); soppressione dell'obbligo di dimostrazione ex ante che l'intervento proposto a contributo sia finanziabile per l'intero (comma 3). Detta ultima disposizione semplifica il procedimento in fase di domanda, mantenendo inalterato l'effetto di sostenere con il contributo regionale la realizzazione di lavori e opere finanziate per l'intero, poiché appare sufficiente accertare, in fase di liquidazione, l'avvenuta stipula del contratto di affidamento dei lavori, stipula che pertanto può essere prevista nel termine più ravvicinato di quattro mesi dalla concessione del contributo (comma 6). L'articolo si conclude (comma 7) con la norma di copertura finanziaria della disposizione transitoria, stabilita al comma 2 dell'articolo seguente. L'articolo 2 detta due disposizioni transitorie sui contributi alle unioni e ai piccoli comuni, che si prevedono entrambe per far fronte alla particolare situazione in cui si sono trovati gli enti locali a seguito dell'emergenza sanitaria. Il comma 1 sposta al 2022 le verifiche di effettività dell'esercizio associato delle unioni, che costituiscono una delle condizioni per l'accesso; nel 2021 i contributi per le unioni, previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011, saranno perciò concessi sulla base di quelli del 2019, alle sole condizioni che non si trovino in fase di scioglimento e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4 (almeno tre comuni e 10.000 abitanti). Ugualmente si provvede, indipendentemente dalla verifica di effettività, per i contributi da concedere ai piccoli comuni ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. Il comma 2 modifica, per i contributi concessi nel 2020, i termini posti al comune beneficiario per l'effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell'esigibilità delle spese, posticipandoli al 30 giugno. Con ciò si è inteso evitare revoche di contributi dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione delle opere, considerato che – proprio in conseguenza delle difficoltà operative degli uffici comunali e dei soggetti cui sono stati affidati i lavori – è stato rideterminato al 16 novembre, con del. g.r. 861/2020, il termine per la stipulazione dei contratti. L'obiettivo è dunque di prendere atto una situazione eccezionale, che si è determinata all'inizio del 2020 e si è poi protratta per tutto l'anno, e che, se non adeguatamente fronteggiata, rischia di mettere in discussione il buon esito della misura.

Art. 3: L'articolo 12 bis della l.r. 3/1994 “Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC” introdotto dalla l.r. 15 luglio 2020, n. 61, prevede la possibilità di attivare con deliberazione della Giunta regionale un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie. Nel caso in cui ciò accada potrà essere attivato il nuovo strumento del fondo di rotazione rispetto al quale viene stanziato, una tantum, un importo complessivo di euro 75.000,00, con una articolazione per annualità pari ad euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Considerato che le limitazioni alle attività venatorie causate dalle restrizioni statali per limitare la pandemia in corso avranno ricadute negative sui bilanci degli ATC a partire dalla prossima annualità 2021 e pertanto si rende necessario rimodulare l'articolazione del Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC per gli anni 2021, 2022 e 2023. La rimodulazione comporta anche una revisione del comma 3 dell'art. 63 bis per adeguare la norma finanziaria prevedendo il finanziamento di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Art. 4: La modifica dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 45/1997, che prevede la sostituzione delle parole “quota fino al 70 per cento” con “quota almeno pari al 70 per cento”, è necessaria in quanto

consentirà di impiegare tutte le risorse introitate dalla Regione derivanti dai contributi geotermici, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs. 22/2010 e dai canoni geotermici, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del medesimo d.lgs. 22/2010 che non siano destinate alle attività svolte da ARPAT e da COSVIG. Pertanto, a seguito della modifica legislativa, sarà possibile utilizzare per finalità di miglioramento ambientale le risorse derivanti dai contributi e dai canoni geotermici anche la parte residua del 30% del fondo geotermico - di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) della l.r. 45/1997 - che altrimenti non sarebbe possibile utilizzare in base alla disposizione attualmente vigente. In altri termini, è necessario correggere la disposizione attualmente vigente nel senso proposto, in quanto attualmente, la rigida determinazione delle percentuali (alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997) fa sì che talune risorse derivanti dai contributi e canoni geotermici non possano essere impiegati per finalità di miglioramento ambientale. A seguito della modifica della disposizione, invece, anche le risorse che residueranno a seguito del pagamento della attività svolte da ARPAT e COSVIG potranno essere impiegate per la realizzazione di progetti aventi finalità di miglioramento ambientale.

Art. 5: Il programma pluriennale, predisposto dalla Giunta, di cui all'articolo 3 della l.r. 32/2009 è uno strumento necessario per attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie del territorio toscano, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari da parte dei soggetti che operano nel settore assistenziale e del terzo settore promuovendo anche progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività. Considerato che in questo periodo emergenziale le risorse disponibili sono necessariamente orientate a sostenere le reti territoriali formali e informali di solidarietà sociale, per implementare le risposte volte a contrastare gli effetti sociali di questa epidemia e le conseguenti difficoltà socio-economiche che si manifestano nella nostra regione, si ritiene opportuno dare continuità alle azioni del programma, anche per l'anno 2023, al fine di rafforzare le reti già costituite tra soggetti del terzo settore, le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva, per contrastare l'emergenza della povertà alimentare salvando le eccedenze dallo spreco, impedendo che queste diventino rifiuti e redistribuendole gratuitamente alle persone indigenti che aumenteranno anche per gli effetti sociali di questa epidemia e le conseguenti difficoltà socio-economiche.

Art. 6: L'intervento normativo si rende opportuno per adeguare la previsione dell'articolo 102 della l.r. 65/2010 al fine di renderla coerente al contesto attuale, nel quale la Regione Toscana prosegue nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma sull'intero ambito regionale sulla base delle previsioni del Reg. CE 1370/2007 e specificatamente dell'articolo 5, comma 5, mantenendo l'unicità della gestione del servizio tramite atti di obbligo fino all'avvio del nuovo affidamento del servizio.

Artt. 7-8: Con la presente modifica normativa si intende conferire maggiore stabilità all'intervento nei tre anni successivi, con la finalità di sostenere rievocazioni e ricostruzioni storiche – e conseguentemente, i soggetti che questi organizzano ed animano - la cui tutela e la valorizzazione, intesa come “valorizzazione delle distinte identità culturali” del territorio regionale, riveste un elemento identitario ad alta riconoscibilità. La dotazione finanziaria dell'intervento è finalizzata a dare una prima attuazione e continuità a quanto previsto dall'art. 8 della medesima legge stimando idoneo l'importo messo a disposizione a fronte di una platea di 79 associazioni iscritte agli elenchi regionali (13 associazioni di ricostruzione storica, 66 associazioni di rievocazione storica) e di 141 manifestazioni iscritte (15 manifestazioni di ricostruzione storica, 126 manifestazioni di rievocazione storica).

Art. 9: Con il presente articolo si opera una rimodulazione, a parità di risorse complessive e per ciascuna delle due annualità coinvolte, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 45 bis della l.r. 45/2012 in relazione alla realizzazione del sistema tangenziale di Lucca. L'importo di spesa

autorizzato è pari ad euro 15.000.000,00 di cui 11 milioni sull'annualità 2020 e 4 milioni sul 2021; con la modifica normativa in questione invece l'importo rimane comunque fissato in euro 15 milioni totali, di cui 11 milioni sul 2022 e 4 milioni sul 2023.

Art. 10: Con la norma in questione si opera una rimodulazione, connessa ad uno slittamento dell'avvio dei lavori - oggi previsto nel 2021 - all'esercizio successivo, ad invarianza della spesa sull'arco temporale complessivamente coinvolto (e che diventa 2022-2041). L'importo oggi previsto per l'anno 2021, pari ad euro 6.250.000,00, viene di fatto "spostato" a carico dell'ultima annualità prevista quale periodo di ammortamento del finanziamento che sarà contratto dall'Autorità portuale (ovvero il 2041). Le modifiche apportate all'articolo 34 della l.r. 86/2014 prevedono pertanto un impegno finanziario massimo per la Regione Toscana pari ad euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni a partire dal 2022 e fino al 2041, prevedendo anche per quest'ultimo esercizio un importo massimo annuo a carico della Regione Toscana uguale a quello autorizzato per tutte le altre annualità.

Art. 11: È necessario prevedere un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico e alle tipologie di strade interessate e prevedendo, ai fini dell'ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Alla previsione già vigente in merito si aggiunge lo stanziamento per l'annualità 2023, sempre pari a 120.000,00 euro.

Art. 12: Con l'articolo 9 della l.r. 77/2017 si è confermato l'interesse della Regione alla realizzazione di specifici interventi contro la violenza di genere. Con la presente norma di modifica del citato articolo 9 si provvede a prolungare il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere e contrasto alle discriminazioni anche per l'anno 2023 destinando a tal fine la stessa somma di euro 205.000,00, già prevista a legislazione attualmente vigente per l'annualità 2022. Lo stanziamento finanziario sarà utilizzato anche per integrare le risorse nazionali al fine di supportare gli interventi di sistema di contrasto alla violenza di genere e di lotta alle discriminazioni. La previsione di un maggiore stanziamento sull'annualità 2021 risponde all'esigenza di fare fronte al maggior assorbimento di risorse determinato dalla necessità di fronteggiare l'emergenza pandemica da covid-19.

Art. 13: La Regione, per gli anni dal 2021 al 2023, prosegue l'azione di finanziamento finalizzata allo sviluppo della progettazione del sistema tramviario fiorentino e della sua estensione nell'area metropolitana così come definito in specifici Accordi sottoscritti da Regione e Enti Locali territorialmente competenti. Tale azione è pienamente coerente con la strategia di sviluppo regionale e risponde oltre che all'obiettivo di sviluppo della mobilità collettiva previsto dal Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) anche a finalità urbanistiche e ambientali di riqualificazione e rigenerazione delle aree e abbattimento dell'inquinamento atmosferico mediante la riduzione delle emissioni climalteranti. La predisposizione delle progettazioni da parte del Comune di Firenze e dei comuni territorialmente competenti rappresenta un elemento di estrema strategicità in quanto consente la candidatura delle linee tramviarie progettate ai programmi nazionali e comunitari di finanziamento per la realizzazione delle opere. Alla prosecuzione delle progettazioni sopra indicata si aggiunge il finanziamento con spese correnti della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'estensione di linea 1 dall'ospedale di Careggi verso l'ospedale pediatrico Meyer. Questo primo step progettuale consentirà di valutare compiutamente la reale fattibilità dell'opera sia in termini trasportistici che di sostenibilità economica. L'assegnazione del finanziamento regionale viene fatta sulla base di specifici accordi da sottoscrivere con gli enti locali interessati.

Art. 14: La Regione, per gli anni dal 2021 al 2023, prosegue l'azione di finanziamento della manutenzione ordinaria riguardante la rete ciclabile di interesse regionale prevista nel PRIIM; le ciclovie maggiormente interessate sono la ciclovia dell'Arno e la Ciclovia Tirrenica in quanto già realizzate o in corso di realizzazione per estesi tratti. La necessità di un fabbisogno aggiuntivo è motivato dal completamento via via crescente degli interventi che necessitano quindi di manutenzione. La concessione del contributo avviene previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.

Artt. 15 e 16: La l.r. 81/2017 ha costituito un fondo con carattere straordinario ed una tantum per gli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi destinati all'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida. Con la presente norma, dopo una prima modifica intervenuta con la legge di stabilità per l'anno 2020 (l.r. 80/2019) si provvede nuovamente a rifinanziare tale fondo per un'ulteriore annualità (2023) con le medesime caratteristiche, autorizzando una spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2023, suddivisa in euro 175.000,00 quale spesa in conto capitale ed euro 25.000,00 quale spesa corrente. Con l'occasione si elimina anche dall'articolo 5 della l.r. 81/2017 il riferimento temporale alle sole annualità 2019 e 2020, del resto già superato in occasione della stessa modifica apportata dalla l.r. 80/2019 e che contestualmente prevede nella norma finanziaria gli stanziamenti anche per il 2021 e 2022.

Art. 17: Le aree sciistiche della Toscana, così come prevedeva la legge regionale 93/1993 (Norme in materia di piste da sci ed impianti a fune ad essi collegate), sono state individuate in dettaglio dalla Delibera del Consiglio Regionale 31 gennaio 1995, n. 23. Tale atto individua i tre comprensori sciistici: Montagna Pistoiese, Amiata, Garfagnana e la località di Zum Zeri nonché i comuni che ne fanno parte. La Regione Toscana in questi anni è intervenuta con politiche pubbliche di investimento al sostegno del settore sciistico mediante contributi per il rinnovo degli impianti di risalita e per spese in attività correnti. Emerge la necessità di dare continuità alle misure di sostegno verso tutti gli impianti privati per i quali è obbligatorio provvedere al rinnovo vita tecnica, rivolto alle sole PMI che hanno in proprietà o gestiscono tali impianti; si prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di revisione degli impianti sciistici di interesse regionale, aumentando fino a 200.000,00 euro l'importo per l'annualità 2021.

Art. 18: L'articolo 3 della l.r. 73/2018 prevede il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati da comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale o caratterizzate da situazioni di particolare degrado., per promuovere in via sperimentale forme di valorizzazione di questi spazi urbani favorendo la rigenerazione commerciale e produttiva, cioè l'insediamento di attività commerciali, piccolo- imprenditoriali, attività sociali, mediante la messa a disposizione di immobili, pubblici e privati, inutilizzati. Alla dotazione finanziaria dell'articolo è aggiunta l'annualità 2023, con ulteriori 300.000,00 euro.

Art. 19: Con decreto 2617 del 25/02/2020 è stato adottato provvedimento conclusivo in ordine alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art.19 del d.lgs. 152/2006, relativo al progetto della variante stradale alla strada regionale n. 2 "Cassia" per il superamento del centro abitato di Staggia Senese, in Comune di Poggibonsi (SI). Tale provvedimento prescrive un approfondimento progettuale delle stime sonore effettuate ed un monitoraggio ambientale matrice aria, e pertanto risulta necessario eseguire una campagna finalizzata alla determinazione degli impatti sulla matrice aria e sul clima acustico. A tale fine è proposto un incremento di euro 195.684,14 rispetto ad euro 310.000,00 già stanziati, che finanzia circa il 3% della spesa complessiva del Lotto I e II.

Art. 20: Con l'articolo in oggetto, la Giunta regionale viene autorizzata ad erogare ad ANAS Spa un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 3.500.000,00 per l'annualità 2022, anziché

per l'annualità 2021, per la realizzazione del ponte sull'Arno in località Fibbiana, in Comune di Montelupo Fiorentino. Si tratta di una mera rimodulazione della spesa massima autorizzata a valere su altra annualità di bilancio, fermo restando l'importo del contributo straordinario che rimane fissato in euro 3.500.000,00.

Art. 21: Con la norma in oggetto la Giunta regionale viene autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Provincia di Pisa fino ad un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, anziché per il 2021, per la realizzazione di lotti funzionali della viabilità locale fra la località Madonna Dell'Acqua in Comune di San Giuliano e l'Ospedale di Cisanello in Comune di Pisa. Si tratta di una mera rimodulazione della spesa massima autorizzata a valere su altra annualità di bilancio, fermo restando l'importo del contributo straordinario che rimane fissato in euro 4.000.000,00.

Art. 22: Con la presente norma viene prevista una nuova ulteriore modifica dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 volta a ridurre lo stanziamento di spesa autorizzato per l'annualità 2021 da euro 50.000.000,00 ad euro 40.000.000,00 per l'annualità 2021 al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Lo stanziamento della somma di euro 40.000.000,00 risulta assicurato nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021. L'intervento mantiene il proprio carattere straordinario ed una tantum per il triennio-2019-2021.

Art. 23: Il fondo regionale integra gli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato con legge 28/12/2015, n. 208 art. 1, comma 648 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2016"), come incrementati dall' art. 1, comma 111 della legge 27/12/2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato 2020-2022), la cui erogazione è regolata con l'Intesa Operativa sottoscritta da RT e MIT in data 26/05/2020 con riferimento al periodo di rendicontazione 2019-2021 ammesso dalla Commissione Europea con Decisioni C(2016)7676 del 24 novembre 2016 e C(2020)2528 del 24 aprile 2020. RAM SpA, società *in house* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di soggetto gestore della misura ferrobonus, ha rilevato la sussistenza di un significativo successo del regime di aiuto nel periodo di rendicontazione 2019-2020 con specifico riferimento alle percorrenze nel territorio toscano, consentendo l'utilizzo dell'intera somma stanziata sulla annualità 2020 pari a 420.000,00 €. Per la prosecuzione nell'anno 2021 delle politiche per incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale nel trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, si ritiene di confermare il livello di spesa del 2020, rendendo di fatto necessario integrare le risorse già previste a legislazione vigente per il 2021 di un'ulteriore importo di euro 340.000,00. Si rileva infatti che le risorse attualmente stanziare sull'annualità 2021 e pari ad euro 80.000,00 risultano una integrazione poco efficace ai fini delle finalità della misura di aiuto, non rappresentando un contributo significativo rispetto al contributo statale e, conseguentemente, alla loro spesa non consegue un utilizzo efficiente della risorsa regionale. Inoltre lo stanziamento degli ulteriori 80.000 € sulla annualità 2022 non risulta utilizzabile sulla misura nazionale ferrobonus attualmente vigente poiché essa si conclude nel 2021. Pertanto, si ritiene opportuna la riprogrammazione delle risorse regionali, concentrandole sull'annualità 2021 fino al raggiungimento della quota di euro 420.000,00 pari all'importo di cui al 2020, eliminando altresì la previsione sull'annualità 2022 pari a euro 80.000,00.

Art. 24: Con l'articolo, per la progettazione della Viabilità Nord di Pisa, tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano Terme contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2021, anziché come previsto a legislazione vigente per il 2020. Trattasi di una mera rimodulazione della spesa massima autorizzata a valere su altra annualità di bilancio, fermo restando l'importo del contributo straordinario che rimane fissato in euro 800.000,00.

Art. 25: Considerati i ritardi nell'affidamento dell'incarico di progettazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana SpA, anche per difficoltà collegate allo stato emergenziale indotto dalla pandemia da Sars Covid 19, si rende necessario rimodulare la previsione della spesa sull'esercizio 2021.

Art. 26: Con l'articolo 33 della l.r. 65/2019 che viene modificato con la presente norma, al fine di garantire la percorribilità da parte di mezzi pesanti su tracciati di viabilità provinciale nei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera alternativi alla SGC FI-PI-LI, e per il collegamento fra l'Autostrada A11 e la medesima strada regionale, in relazione con lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pisa contributi straordinari fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2019 e 500.000,00 per l'anno 2021, anziché - come previsto a legislazione vigente - per l'anno 2020.

Art. 27: Le risorse previste nella l.r. 79/2019 per l'acquisto degli immobili della AOU Meyer pari a euro 21.482.900,00 erano state definite in via prudenziale dal Settore Patrimonio e Logistica in attesa della stima che l'AOU Meyer aveva commissionato all'Agenzia delle Entrate per la determinazione del prezzo. Nell'aprile del 2020 l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso la stima, pari a:

- euro 4.706.000,00 per il 2020, per l'acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;
- euro 10.348.000,00 per il 2021, per l'acquisto del complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze.

Trattandosi di importi al netto di ogni onere fiscale e non potendo prevederne l'esatta determinazione fino al momento della stipula del contratto, si è ritenuto prudenziale prevedere, per l'acquisto del complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze, euro 12.842.900,00 per il 2021. Si ritiene opportuno dare evidenza alla cifra inferiore nella norma, sebbene sotto un profilo strettamente giuridico la modifica non sia indispensabile, dato che l'importo iniziale era appunto un a spesa massima. Con l'occasione si corregge un errore di drafting nell'originario comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 79/2019.

Art. 28: La quantificazione della spesa è commisurata alla stima dei potenziali interventi necessari per la messa in sicurezza, in termini di accessibilità, dei 32 porti turistici di interesse regionale censiti attraverso dettagliate schede di rilievo da parte del Centro Regionale per l'Accessibilità (CRA) nel corso dell'anno 2020. Dal quadro complessivo dei rilievi emergono numerosi elementi di criticità collegati alla presenza di barriere architettoniche sia nell'ambito strettamente demaniale del porto che nelle strutture pubbliche (parcheggi e accessi) a servizio dell'ambito portuale. Il finanziamento va quindi a rafforzare i contributi di cofinanziamento già previsti per le annualità 2021-2022 per garantire a un numero più ampio di comuni, i benefici connessi al miglioramento dell'accessibilità dei porti turistici regionali.

Art. 29: Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative di salvaguardia della Laguna di Orbetello la Regione concorre fin dal 2017 (della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 89) alle spese fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 ormai consolidato negli anni. Si rende però necessaria la gestione del sistema integrato della Laguna di Orbetello con continuità per gli anni 2021-2023 attraverso l'espletamento di una gara di affidamento del servizio triennale in quanto l'esperienza pregressa fin dal 2016 ha dimostrato l'utilità di interventi finalizzati alla riduzione della produzione algale e che la laguna, per le caratteristiche sue proprie e l'imprevedibilità e mutazioni cui va incontro nel passaggio dal periodo freddo a quello caldo, deve essere oggetto di attenta osservazione per i fenomeni anossici cui va incontro, con danni dell'avifauna, e per una gestione del livello delle acque idoneo alla salvaguardia dell'avifauna in fase di nidificazione. L'Agenzia Regionale per la protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) dovrà assicurare, per lo stesso

periodo, il monitoraggio ambientale della laguna nell'ambito delle attività istituzionali obbligatorie straordinarie di cui alla l.r. 30/2009.

Art. 30: Con l'articolo 16 della l.r. 79/2019 la Regione Toscana aveva già determinato per l'annualità 2020 l'assegnazione di un contributo straordinario pari a 250.000,00 euro al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. A tale intervento anche la Sovrintendenza dei beni culturali aveva assegnato per lo stesso anno un contributo di pari importo. Visto il buon esito dell'intervento, con questo secondo finanziamento per l'annualità 2021 si intende proseguire la campagna di scavi parametrando l'importo al contributo già concesso.

Art. 31: Con la presente norma viene prevista la modifica dell'articolo 2 della l.r. 28/2020, inerente il contributo regionale per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno, volta a ridurre lo stanziamento di spesa autorizzato per l'annualità 2022 da euro 50.000.000,00 ad euro 40.000.000,00. Lo stanziamento della somma di euro 40.000.000,00 risulta assicurato nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021. L'intervento mantiene il proprio carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2022.

Art. 32: La presente norma intende assicurare alla Fondazione Guido d'Arezzo un contributo pari ad euro 200.000,00 per l'annualità 2021 per il progressivo completamento del percorso espositivo della collezione "Oro d'autore", di proprietà regionale, in vista della futura costituzione di un museo, nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale avente ad oggetto la stessa collezione. Tale contributo viene concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d'Arezzo e la Regione, subentrata nella proprietà della collezione e previa stipula di uno specifico accordo che disciplini le modalità di erogazione e di realizzazione degli interventi. La dotazione finanziaria è stata determinata sulla base del progetto approvato con la stipula di un protocollo fra Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo e Arezzo Fiere.

Art. 33: Si rende necessario rinviare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e definire quale nuovo termine il 30 giugno 2021, in quanto l'evolvere della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19 e l'attuale contesto di rischio, che ha reso necessario prorogare lo stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021, impongono la messa in atto di iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio regionale. In tale contesto si rende necessario disporre di un maggior periodo di tempo per determinare, con legge regionale, l'indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, oltre al contenuto degli accordi medesimi, e portare a compimento il processo di ricognizione e accertamento delle occupazioni del demanio idrico da parte degli impianti e delle reti per l'approvvigionamento idropotabile, al fine di giungere alla sottoscrizione degli accordi con i gestori del servizio idrico.

Art. 34: La disposizione che si introduce con questo articolo ha la finalità di indicare le modalità con cui è reperita la copertura finanziaria delle spese inserite nella presente proposta di legge ovvero all'interno del complessivo equilibrio di bilancio così come rideterminato a seguito della contestuale proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2022.

Art. 35: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.